

# **E' illegittimo il diniego di poste al rimborso di buoni fruttiferi cointestati ad uno o più soggetti defunti e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso**

È possibile cliccare sull'immagine qui riportata per leggere  
l'articolo su [www.diritto.it](http://www.diritto.it)

## E' illegittimo il diniego di poste al rimborso di buoni fruttiferi Cointestati ad uno o piu' soggetti defunti e dotati della clausola di Pari facolta' di rimborso.

Publicato in Giurisprudenza civile il 14/12/2015

Autori:  Emma Iocca

 Raffaella Chiappetta

---

E' ILLEGITTIMO IL DINIEGO DI POSTE AL RIMBORSO DI BUONI FRUTTIFERI COINTESTATI AD UNO O PIU' SOGGETTI DEFUNTI E DOTATI DELLA CLAUSOLA DI PARI FACOLTA' DI RIMBORSO.

In linea con il nuovo orientamento che sta andando consolidandosi (ricorderanno i nostri lettori l'articolo uscito nel 2014, relativo alla sentenza favorevole emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del risparmiatore <http://www.diritto.it/docs/36517-non-esistono-normative-o-disposizioni-di-legge-che-impediscono-a-poste-italiane-il-pagamento-di-buoni-fruttiferi-cartacei-cointestati-e-con-clausola-di-p-f-r-ovvero-pari-facolta-di-rimborso>), il Tribunale di Cosenza, a luglio 2015, condividendo ancora una volta le argomentazioni difensive degli avv. Emma Iocca e Raffaella Chiappetta, ha condannato Poste Italiane spa al pagamento dei buoni fruttiferi postali nei confronti degli attori.

La peculiarità del caso deciso dal giudice cosentino sta nel fatto che, questa volta, i cointestati dei buoni fruttiferi ordinari, dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, erano entrambi passati a miglior vita. Per cui, la richiesta di incasso dei titoli proveniva non già dal cointestatario superstite ma, addirittura, dagli eredi di uno dei cointestati defunti. Eredi del defunto contitolare che, di fronte l'illegittimo rifiuto posto dall'Ufficio Postale di turno (basato sulla solita illecita pretesa di esibizione della dichiarazione di successione, oltre che sulla infondata necessità di quietanza da parte di "tutti gli aventi diritto"), non avevano avuto altra scelta che quella di compulsare in giudizio la società inadempiente.

Ebbene, anche il Tribunale calabrese ha riconosciuto "la legittimazione del cointestatario superstite al prelievo totale delle somme relative ai buoni fruttiferi, cointestati ad altro titolare deceduto e dotati della clausola di pari facoltà di rimborso, senza necessità di alcuna quietanza congiuntamente firmata dagli eredi del cointestatario defunto".

Come giustamente rilevato dal giudice, la linea difensiva dei legali di Poste si fonda, tra l'altro, sull'erronea - e pertanto non condivisibile - convinzione che tra i cointestati dei buoni sia ravvisabile una comunione ereditaria. In ogni caso, ha precisato il magistrato, la successione mortis causa, che ha interessato entrambi i contitolari, non influisce sul diritto ad ottenere autonomamente il rimborso dei titoli da parte degli eredi sia dell'uno che dell'altro intestatario. Tutto ciò "fermo restando il diritto degli eredi dell'altro cointestatario di ottenere, se del caso, la ripetizione della propria quota di spettanza nei confronti del contitolare, ovvero dei suoi eredi, che abbiano esercitato il diritto di riscossione previsto dallo stesso titolo".

Quanto sopra stabilito, aggiunge il giudicante, discende dalla natura solidale del rapporto obbligatorio instauratosi per effetto della sottoscrizione dei buoni cointestati. Ed inoltre, la "liquidazione dell'intero importo, trova giustificazione nella clausola di pari facoltà di rimborso apposta sui buoni" la cui efficacia, contrariamente a quanto continua a sostenere la convenuta, non può venir meno in conseguenza della morte di uno degli intestatari.

La decisione da qua è stata appellata dalla condannata, esclusivamente, con riferimento alla parte che ha disposto la liquidazione delle spese legali nei confronti degli avvocati delle parti.

E' dunque certo che tale sentenza, che va ad aggiungersi a quelle precedenti, ottenute dagli avvocati Emma Iocca e Raffaella Chiappetta nel 2010, 2011 e nel 2014, segna un altro importantissimo passo in avanti verso quello che ormai si delinea come un netto mutamento di indirizzo da parte della giurisprudenza, fino a qualche tempo fa sempre favorevole a Poste Italiane.

Avv. Emma Iocca Avv. Raffaella Chiappetta